

Comune di San Pellegrino Terme



COPIA

DELIBERAZIONE N. 151
29.11.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di Personale 2019/2020/2021 - Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di Personale e programmazione dei fabbisogni di Personale.

L'anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre, alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
Milesi dott. Vittorio	SINDACO	Si	No
Cavagna Simona	VICESINDACO	Si	No
Nicolosi Franco	ASSESSORE	Si	No
Tassis Stefano	ASSESSORE	Si	No
Galizzi Fausto	ASSESSORE	Si	No
	Totale	5	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che in materia di spesa di Personale i commi 557, 557-bis, 557-ter e 557- quater dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006 n. 296, nel testo introdotto dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito in Legge 30/07/2010 n. 122, stabiliscono che:

- Comma 557: ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di Personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di Personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile, abrogato dall'articolo 16, comma 1 del D.L. n. 113/2016, convertito in Legge n. 160/2016;
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- Comma 557-bis: ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di Personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il Personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'Ente;
- Comma 557-ter: in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cioè il divieto di procedere ad assunzioni di Personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
- Comma 557-quater: ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di Personale, il contenimento delle spese di Personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Dato atto che, in merito al suddetto comma 557-quater, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 25/2014, ha chiarito che con tale disposizione il legislatore introduce un parametro temporale fisso e immutabile, individuandolo nel valore medio di spesa del triennio antecedente alla data di entrata in vigore dell'articolo 3, comma 5 bis, del D.L. n. 90/2014, ossia del triennio 2011/2013;

Viste le seguenti risultanze per il Comune di San Pellegrino Terme:

Spese di Personale – Verifica rispetto dei criteri di cui all'articolo 1, comma 557, Legge n. 296/2006 e comma 557-quater, introdotto dal comma 5-bis, dell'articolo 3 Decreto Legge 24/06/2014, n. 90, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114	MEDIA SPESE DI PERSONALE NEL TRIENNIO 2011-2012-2013
	€ 926.367,19

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di fabbisogno di Personale delle pubbliche amministrazioni:

- Articolo 39, comma 1 della Legge 27/12/1997 n. 449, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del Personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di Personale;
- Articolo 91, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di Personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del Personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di Personale;

Visto altresì l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di Personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo articolo 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del Personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Richiamato l'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di Personale di cui all'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'articolo 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni si applica a decorrere dal 30/03/2018, e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Accertato che con il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le attese "*Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di Personale da parte delle amministrazioni pubbliche*" necessarie per l'attuazione dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 75/2017 di riforma al pubblico impiego;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni deve presentare le seguenti caratteristiche, sulla base delle linee guida citate:

- Essere coerente con gli strumenti di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009);
- Deve svilupparsi in prospettiva triennale ed essere adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- Orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del Personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte;

Considerato che, in tale ambito, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto come tetto massimo alla spesa di Personale, ovvero il limite imposto dall'articolo 1, comma 557 e seguenti – Spesa media triennio 2011/2013;

Richiamata, a tal proposito, la deliberazione n. 111/2018/PAR del 13/07/2018 emessa dalla CORTE DEI CONTI – Sezione Regionale della Puglia, nella quale si conferma che per gli Enti Locali il riferimento debba essere al contenimento della spesa di Personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 e seguenti o 562 della Legge n. 296/2006;

Concretamente, per i Comuni sopra i 1.000 abitanti si deve, quindi, rispettare la media delle spese di Personale del triennio 2011/2013, mentre per i Comuni fino a 1.000 abitanti si dovrà rispettare il “tetto” dell'annualità 2008;

Accertato inoltre che:

- Nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli Enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di Personale in base ai fabbisogni programmati; sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto della disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- Nel piano triennale dei fabbisogni di Personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione (indicando delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce e posizioni economiche), nel limite della spesa per il Personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex articolo 20, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni, ecc.);
- La somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- La programmazione deve tenere conto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonché dei vincoli in materia di spesa di Personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di Personale deve altresì riportare le modalità di reclutamento dei profili professionali richiesti, profili individuati in coerenza con le funzioni che l'Amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente;

Richiamate anche le seguenti disposizioni in materia di dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni:

- Articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni, il quale disciplina i criteri di cui si debba tenere conto per l'organizzazione degli uffici e dei rapporti di lavoro e di impiego delle amministrazioni pubbliche;
- Articolo 34, comma 1 della Legge 27/12/2002 n. 289 – c.d. Legge Finanziaria 2003 – il quale prevede l'obbligo di procedere alla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei principi di cui al sopra richiamato articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni;
- Articolo 1, comma 93, della Legge 30/12/2004 n. 311 – c.d. Legge Finanziaria 2005 – il quale impone alle amministrazioni pubbliche di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche specificando che tale disposizione costituisce norma di indirizzo per le autonomie locali, le quali operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con apposito D.P.C.M.;

- D.P.C.M. 15/02/2006, in attuazione dell'articolo 1, comma 93 della Legge n. 311/2004, il quale fissa i criteri e le modalità di rideterminazione degli organici da parte dei Comuni stabilendo che le amministrazioni nell'effettuare la predetta rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche vigenti;
- Articolo 6, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 165/2001 (così come modificato prima dell'articolo 11 D.L. n. 4/2006 e poi dalle lettere a) e b) del comma 18 dell'articolo 2 D.L. n. 95/2012 "spending review") che prevede la valutazione periodica, almeno triennale, della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;

Atteso che nel quadro normativo in materia assunzionale sono intervenute modifiche per effetto di provvedimenti di finanza pubblica, in particolare:

1. L'articolo 16 della Legge n. 183/2011 – c.d. *Legge di Stabilità 2012* – ha introdotto l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale del Personale in eccesso, in relazione alle esigenze funzionali ovvero alla situazione finanziaria, sanzionando il mancato espletamento di tale adempimento con il divieto di effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere (combinato disposto articolo 6, comma 1, e articolo 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal citato articolo 16);
2. In materia di assunzioni a tempo indeterminato, l'articolo 3, del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito in Legge 11/08/2014, n. 114, come modificato dall'articolo 4, comma 3, del D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni in Legge 06/08/2015, n. 125, stabilisce che a decorrere dal 2019 per gli Enti locali la facoltà assunzionale è fissata nella misura del 100 per cento della spesa relativa al Personale di ruolo cessato nell'anno precedente; restano ferme altresì le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della Legge 27/12/2006, n. 296. A decorrere dal 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (*da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla deliberazione della CORTE DEI CONTI – Sezione Autonomie n. 28/2015*);

L'articolo 4, comma 3, del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito in L. 30/10/2013 n. 125, stabilisce che l'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato alla verifica:

- Dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;
- Dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza;

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 "*Riduzione delle spese di Personale*", del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito in Legge 07/08/2012, n. 135, le cessazioni dal servizio per procedure di mobilità non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 101, della Legge 24/12/2007 n. 244, per il Personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;

3. In materia di assunzioni con rapporto di lavoro flessibile, l'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, come modificato dall'articolo 4, comma 102, lett. b), della L. n. 183/2011, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali ... omissis ... , gli enti pubblici non economici. le università ... omissis ... , le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per Personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale”;*

Tale limite rispetta quanto previsto dall'articolo 11, comma 4 bis del D.L. 24 Giugno 2014, n. 90, convertito in Legge n. 114/2014, che dispone quanto segue:

“All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 Maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 Luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: “articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276” è inserito il seguente periodo: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”;

In termini semplici, gli Enti Locali che hanno sempre rispettato la costante riduzione delle spese di Personale prevista dalla Legge n. 296/2006, articolo 1 – comma 557, ossia gli Enti soggetti al patto di stabilità, NON devono rispettare il vincolo previsto dall'articolo 9, comma 28 D.L. n. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato, collaborazioni coordinate e le altre forme di lavoro flessibile;

4. In materia di rispetto del patto di stabilità interno, l'articolo 76, comma 4, del D.L. n. 112/2008, così come modificato dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, stabilisce che *“In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli Enti di procedere ad assunzioni di Personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli Enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”.*

L'articolo 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 – c.d. *Legge finanziaria 2007* – e successive modifiche e/o integrazioni, disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di Personale per gli Enti soggetti al Patto di Stabilità nel 2015, ora soggetti al “pareggio di bilancio”;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 06/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto “*Ricognizione delle eccedenze di personale dipendente per l'anno 2018*”, e la successiva n. 120 del 06/09/2018, con la quale si è proceduto all’approvazione della dotazione organica e del piano triennale delle assunzioni 2018-2020;

Verificati, pertanto, per il Comune di San Pellegrino Terme, i presupposti necessari per procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, in particolare dato atto che:

- a) Sono depositate agli atti le attestazioni con le quali i Responsabili delle Posizioni Organizzative hanno confermato la dotazione del proprio Settore in quanto non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di Personale;
- b) Rispetta il vincolo del contenimento della spesa di Personale rispetto alla media del triennio 2011/2013, così come già indicato nel Documento Unico di Programmazione – DUP – approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/07/2018, esecutiva ai sensi di legge;
- c) Per l’Anno 2017, a consuntivo, e per il corrente anno, rispetta i vincoli di bilancio in materia di finanza pubblica previsti dall’articolo 1, comma 712, Legge n. 208/2015;
- d) In considerazione di quanto disposto con l’articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010, l’Ente ha sostenuto spese di Personale per lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato e somministrazione lavoro) nell’anno 2009 per una cifra pari ad € 3.459,61 (tremilaquattrocentocinquantanove/61) e, pertanto, il predetto importo costituisce il limite di spesa per l’Anno 2015 e seguenti;
- e) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13/07/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2018/2020;
- f) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 06/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “*Piano triennale delle azioni positive 2018-2020*”, pena il divieto di assunzione, con contratti sia a tempo indeterminato che flessibile;
- g) Rispetta gli obblighi previsti dall’articolo 9, comma 3-bis, Decreto Legge 29/11/2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- h) Non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;
- i) Rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, in riferimento alla propria dotazione organica;
- j) Ha provveduto alla trasmissione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e del rendiconto di gestione 2017 nel sistema BDAP (articolo 13 della Legge 31/12/2009, n. 196), così come previsto dal D.M. Ministero Economia e Finanze del 12/05/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26/05/2016;

Tenuto inoltre conto che, per il Comune di San Pellegrino Terme, il rapporto dipendenti-popolazione risulta essere inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica (Da 5.000 a 9.999 abitanti) il rapporto medio è pari $1/159 = 0,006289$, così come definito triennialmente con apposito decreto del Ministero dell’Interno 10/04/2017; infatti, al 31/12/2017 risultano:

- N. dipendenti di ruolo in servizio:	20;
- Popolazione residente in San Pellegrino Terme:	4.830;
- Rapporto medio:	0,0041;
-	

Considerato quindi che il rapporto tra Spese di Personale/Spese Correnti supera il 25% (venticinqueper cento) e che pertanto, per questo Ente, l’innalzamento delle ordinarie facoltà

assunzionali per il Personale non dirigente è da considerarsi sino al 75% (settantacinqueper cento) della spesa dei cessati nel corso del 2015 (*due cessazioni*);

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della sopra citata normativa, nel 2019 può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative al triennio 2016/2017/2018 e pari ad € 145,04 (centoquarantacinque/04), così come meglio evidenziato nel prospetto, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e contrassegnato dalla lettera B);

Rilevato che non sono previste cessazioni di dipendenti nel corso del 2019, 2020 e 2021;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire il fabbisogno di Personale, di procedere alla revisione della dotazione organica e, contestualmente, alla ricognizione del Personale in esubero;

Accertato che alla data odierna risultano in servizio 20 dipendenti comunali e che dalla dotazione organica emerge n. 1 posto vacante, come dall'organigramma allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e contrassegnato dalla lettera A);

Valutate le proposte dei Responsabili di Posizione Organizzativa dei diversi Settori riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali degli stessi Settori cui sono preposti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni, ed in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, tenuto conto del contingente di Personale in servizio e degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa di Personale;

Tenuto conto del vigente regime vincolistico in materia di assunzione di Personale, della dotazione organica dell'Ente e delle esigenze legate ad alcune categorie professionali;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019/2020/2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di Personale cessato e/o che si prevede cesserà nel triennio di riferimento nonché l'assunzione di nuovo Personale, come da richiesta dei Responsabili di Posizione Organizzativa derivante dal confronto con gli assessorati di competenza, in particolare:

Anno 2019:

- Assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo cat. C o collaboratore amministrativo cat. B3 secondo le seguenti procedure di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001.

La procedura era già prevista nel piano assunzioni 2018-2020 per l'annualità 2018 ed è stata avviata nel 2018 con l'individuazione del candidato idoneo avvenuta con determinazione n. 336 del 13/09/2018. Alla data odierna non è stata ancora definita la data di passaggio dal comune di provenienza.

Si prevede pertanto l'assunzione nell'anno 2019 della figura professionale richiesta, in esecuzione della determinazione di cui sopra ovvero tramite scorrimento degli altri candidati idonei ovvero tramite avvio di una nuova procedura di mobilità.

La copertura delle figure sopra esposte dovrà, in ogni caso, rispettare il limite di spesa massimo pari ad € 31.690,38;

Anno 2020:

- Nessuna previsione;

Anno 2021:

- Nessuna previsione;

Ribadito il concetto che la dotazione organica ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e, pertanto, modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della collettività, ecc. e comunque sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di Personale;

Vista la deliberazione consiliare n. 156 del 13/12/2017, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e considerato che il presente provvedimento non comporta, per natura, alcun onere a carico del bilancio comunale;

Rilevato infine che il contenuto del presente provvedimento verrà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali;

Visto il parere del revisore dei conti, qui pervenuto il 27 novembre e registrato al prot. n. 12073, qui allegato sub C);

Tutto ciò premesso e visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e/o integrazioni;
- Il D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni;
- Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. Giunta Comunale n. 3,03 del 10/02/2012 ed il C.C.N.L. vigente;

DELIBERA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di prendere atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2011, e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'articolo 33 dello stesso decreto, non emergono situazioni di Personale in soprannumero o in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria dell'Ente;
- 3) Di approvare la dotazione organica come dall'organigramma allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e contrassegnato dalla lettera A), dando atto che alla data odierna risultano in servizio 20 dipendenti comunali e che dalla medesima dotazione emerge n. 1 posto vacante;
- 4) Di dare atto che la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e successive modifiche e/o integrazioni, è pari ad € 926.367,19, mentre la spesa effettivamente sostenuta dall'Ente, al netto delle voci previste dalla normativa vigente da portare in riduzione è pari ad € 894.676,81 (previsione anno 2018);
- 5) Di dare atto altresì che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il Personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006, e successive modifiche e/o integrazioni, in tema di contenimento della spesa di Personale – c.d. "*Spesa potenziale massima*";

- 6) Di disporre ed approvare, in applicazione dell'articolo 91 del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e/o integrazioni, e degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal Decreto n. 75/2017, il piano triennale del fabbisogno di Personale 2019/2021 ed il piano annuale 2019, come di seguito indicato:

Anno 2019:

- Assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo cat. C o collaboratore amministrativo cat. B3 secondo le seguenti procedure di reclutamento:
- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001.

La procedura era già prevista nel piano assunzioni 2018-2020 per l'annualità 2018 ed è stata avviata nel 2018 con l'individuazione del candidato idoneo avvenuta con determinazione n. 336 del 13/09/2018. Alla data odierna non è stata ancora definita la data di passaggio dal comune di provenienza.

Si prevede pertanto l'assunzione nell'anno 2019 della figura professionale richiesta, in esecuzione della determinazione di cui sopra ovvero tramite scorrimento degli altri candidati idonei ovvero tramite avvio di una nuova procedura di mobilità.

La copertura delle figure sopra esposte dovrà, in ogni caso, rispettare il limite di spesa massimo pari ad € 31.690,38;

Anno 2020:

- Nessuna previsione;

Anno 2021:

- Nessuna previsione;

- 7) Di dare atto che, per il Comune di SAN PELLEGRINO TERME:
- a) Sono depositate agli atti le attestazioni con le quali i Responsabili delle Posizioni Organizzative hanno confermato la dotazione del proprio Settore in quanto non vi sono situazioni di soprannumero o eccedenze di Personale;
 - b) Rispetta il vincolo del contenimento della spesa di Personale rispetto alla media del triennio 2011/2013, così come già indicato nel Documento Unico di Programmazione – DUP – approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 27/07/2018, esecutiva ai sensi di legge;
 - c) Per l'Anno 2017, a consuntivo, e per il corrente anno, rispetta i vincoli di bilancio in materia di finanza pubblica previsti dall'articolo 1, comma 712, Legge n. 208/2015;
 - d) In considerazione di quanto disposto con l'articolo 9, comma 28, D.L. 78/2010, l'Ente ha sostenuto spese di Personale per lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato e somministrazione lavoro) nell'anno 2009 per una cifra pari ad € 3.459,61 (tremilaquattrocentocinquantanove/61) e, pertanto, il predetto importo costituisce il limite di spesa per l'Anno 2015 e seguenti;
 - e) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 13/07/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2018/2020;
 - f) Con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 06/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il “Piano triennale delle azioni positive 2018-2020”, pena il divieto di assunzione, con contratti sia a tempo indeterminato che flessibile;
 - g) Rispetta gli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 3-bis, Decreto Legge 29/11/2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
 - h) Non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto di Gestione per l'esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 28/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

- i) Rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68, in riferimento alla propria dotazione organica;
 - j) Ha provveduto alla trasmissione del Bilancio di Previsione 2018/2020 e del rendiconto di gestione 2017 nel sistema BDAP (articolo 13 della Legge 31/12/2009, n. 196), così come previsto dal D.M. Ministero Economia e Finanze del 12/05/2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26/05/2016;
- 8) Di prendere atto che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni, l'attuale dotazione organica dell'Ente è definita tenuto conto del Personale in servizio e del Personale che si prevede di assumere con il presente atto, dando altresì atto che il piano è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente trovando copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale;
- 9) Di riservarsi la possibilità di modificare la deliberazione di approvazione della presente proposta qualora dovessero verificarsi situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di Personale, e dovrà essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- 10) Di dare comunicazione del presente provvedimento ai fini informativi alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, e successive modifiche e/o integrazioni;
- 11) Di pubblicare il presente atto sul sito comunale www.sanpellegrinoterme.gov.it, alla Sezione "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del Personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 33/2013, e successive modifiche di cui al D.Lgs. n. 97/2016;
- 12) Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'articolo 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni contenute nella circolare RGS n. 18/2018.

Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Roberta Ghisalberti

Ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità contabile per quanto di competenza.

Il Segretario Generale
F.to dott. Gerlando Galluzzo

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.

Il Segretario Generale
F.to dott. Gerlando Galluzzo

Il Presidente
F.to Milesi dott. Vittorio

Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 06.12.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 06.12.2018 al 21.12.2018
Addì, 06.12.2018

Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 16.12.2018.
Addì, 06.12.2018

Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 06.12.2018

Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando